



Comune di Serra de' Conti

**REGOLAMENTO
DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI
TECNICHE**

(ai sensi dell'art. 113, comma 2 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.)

(appendice del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" del
Comune di Serra de' Conti)

Approvato con Deliberazione di G.C. n. 92 del 10/12/2018

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, da considerarsi appendice del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" di questo Comune, definisce le modalità di costituzione ed i criteri di riparto del fondo per incentivare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice degli appalti o, per brevità, Codice.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività per la verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di aggiudicazione, ivi comprese le procedure avviate mediante MEPA o CONSIP;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudo statico;
- attività di collaborazione tecnico/amministrativa.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

3. Sono esclusi dalla corresponsione degli incentivi:

- gli appalti e le concessioni di servizi di cui all'art. 17 e all'art 17-bis del D.Lgs. n. 50/2016 nonché gli altri contratti esclusi dall'applicazione del Codice degli appalti;
- i procedimenti privi di qualsiasi tipo e forma di attività preventiva di programmazione economica e/o procedurale, in ragione della loro semplicità, natura, tipologia, articolazione, durata del procedimento e importo di spesa.
- gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- i lavori in amministrazione diretta;
- le attività manutentive, cioè i lavori e i servizi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria¹; *(riguardo alla manutenzione straordinaria, nelle more del pronunciamento della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, si procederà ad accantonare le somme relative alle stesse nell'ambito degli stanziamenti previsti per i lavori in oggetto, senza tuttavia erogare alcun incentivo. In caso di pronunciamento positivo le attività relative alla manutenzione straordinaria saranno incentivabili secondo le modalità e i termini stabiliti dalla predetta Sezione delle Autonomie. Qualora il pronunciamento della suddetta Sezione delle Autonomie fosse negativo, gli accantonamenti eventualmente effettuati confluiranno, quale economie libere di bilancio, nel risultato di amministrazione in sede di consuntivo e non saranno più effettuati accantonamenti);*

¹ La questione della possibilità di corrispondere i nuovi incentivi per funzioni tecniche nelle ipotesi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria è stata affrontata dalla Sezione Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 5/2017, nella quale cita l'orientamento espresso da altra Sezione della Corte "secondo il quale anche se le attività di manutenzione non sono espressamente escluse dalla nuova disposizione, per il carattere tassativo delle attività incentivabili tra le quali non è espressamente ricompresa l'attività di manutenzione e considerato che l'allegato I del D.Lgs. n.50/2016 (al quale fa riferimento l'art.3, lettera II, n.1, relativo alle definizioni) non indica le attività di manutenzione tra gli appalti pubblici di lavori, il predetto emolumento non può essere corrisposto per remunerare le predette attività (Sez. controllo Emilia Romagna n.118/2016/QMIG).

Questa Sezione ritiene tassativo l'elenco delle attività incentivabili dalla normativa in esame e, quindi, non può che confermare l'orientamento secondo il quale gli incentivi per funzioni tecniche riguardano, in via esclusiva, le attività indicate al comma 2 dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 (Sez. controllo Puglia n.204/2016/PAR). Il suddetto emolumento, in virtù del principio di onnicomprensività del trattamento economico, può essere corrisposto solo in presenza di una espressa previsione legislativa. In definitiva, alla luce di quanto riportato (...), gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 non possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria".

- le forniture di acquisto di beni di consumo e in generale tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti e in assenza di gara.

- l'attività relativa alle fasi relative ai diversi livelli di progettazione² (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo).

4. Partecipano alla corresponsione degli incentivi le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'art. 23, comma 15, del Codice degli appalti.

5. In nessun caso gli incentivi per attività tecniche possono essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione lavori o di collaudo quando dette attività sono connesse a *“lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione”*³.

Art. 3 Costituzione e graduazione del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio, comprensivo di oneri per la sicurezza e opere in economia, al netto dell'IIVA, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti del Gruppo di lavoro di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi degli incentivi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

3. Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato dall'ente:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico per centri di costo e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- all'attivazione, presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196;

- allo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti Scolastici Superiori.

4. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene graduata in base alle percentuali di seguito indicate in ragione dell'importo e complessità dell'opera o lavoro pubblico:

² Come chiarito da Corte dei Conti, sez. Puglia, deliberazione n. 204/2016 trattasi *“dell'opzione ermeneutica maggiormente conforme ai criteri della legge delega del nuovo codice che, nel contemplare le prestazioni destinarie del finanziamento, ha espressamente escluso l'applicazione degli incentivi alla progettazione (art 1 lett. rr l. 11/2016). L'interpretazione è stata, inoltre, accolta in sede di lavori preparatori sul nuovo codice degli appalti pubblici, come confermato dalla scheda di lettura n. 282/1 del 17 marzo 2016 sullo schema del d.lgs. 50/2016, ove si legge che “la nuova disciplina non prevederebbe alcuna forma di incentivo per la progettazione, come peraltro sembra confermare il ricorso al termine esclusione contenuto nella nuova formulazione della medesima lettera rr)” della legge delega. In coerenza con l'orientamento sopra delineato, anche l'ANAC nelle proprie linee guida (delibera n. 973 del 14/09/2016, citata anche dall'istante) ha ricordato che, nel caso di progettazione interna, non potrà essere applicata l'incentivazione del 2%, in quanto espressamente vietata dalla legge delega con un principio recepito all'art. 113 co 2 d lgs 50/2016”.*

³ Si veda art. 1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, parere 05.07.2016 n. 184;

- a) importo fino a € 500.000,00: 2% dell'importo a base di gara;
- b) importo compreso tra € 500.000,01 e € 1.000.000,00: 1,9 % dell'importo a base di gara;
- c) importo compreso tra € 1.000.000,01 e € 5.000.000,00: 1,8% dell'importo a base di gara;
- d) importo compreso tra € 5.000.000,01 e € 10.000.00,00: 1,7% dell'importo a base di gara;
- e) importo superiore a € 10.000.000,00: 1,6% dell'importo a base di gara.

5. Il fondo di cui al comma 1 non viene alimentato per acquisti di beni e servizi di valore fino a € 40.000, e la sua entità viene graduata in base alle percentuali di seguito indicate in ragione dell'importo e complessità del servizio o fornitura:

- a) importo superiore a € 40.000 e fino a € 500.000,00: 2% dell'importo a base di gara;
- b) importo superiore a € 500.000,01 e fino a € 1.000.000,00: 1,9% dell'importo a base di gara;
- c) importo compreso tra € 1.000.000,01 e € 5.000.000,00: 1,8% dell'importo a base di gara;
- d) importo compreso tra € 5.000.000,01 e € 10.000.00,00: 1,7% dell'importo a base di gara;
- e) importo superiore a € 10.000.000,00: 1,6% dell'importo a base di gara.

6. Negli appalti relativi a servizi o forniture, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016, il fondo di cui al comma 1 è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto, nel rispetto delle Linee Guida ANAC n.3/2016, cap. 10, e quindi l'incentivo per funzioni tecniche relativo agli appalti di servizi e forniture è subordinato a detta nomina. Inoltre, presupposto per il riconoscimento dell'incentivo per appalti relativi a servizi o forniture è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'ente.

7. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base di gara di cui al precedente comma 4, IVA esclusa, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purché gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso), nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro; dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente e andrà a confluire nel fondo di cui al presente articolo.

8. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali di cui al precedente comma 5, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di gara, IVA esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; lo stesso dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'ente e andrà a confluire nel fondo di cui al presente articolo.

9. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione dell'incentivo è quella riferita ai lavori.

10. L'importo da accantonare viene quantificato prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 da parte del responsabile del servizio competente.

11. Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture non oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura.

12. Qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nell'art. 8 del presente regolamento in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

13. L'affidamento all'esterno di attività di progettazione non determina di per sé riduzioni del fondo.

14. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a attività/prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione comunale o corrispondenti a attività/prestazioni prive dell'accertamento di cui al successivo articolo 9 del presente regolamento, non costituiscono economie ma incrementano la quota del fondo.

Art. 4 Documento di programmazione dell'attività di controllo sull'esecuzione delle prestazioni

1. Il responsabile del servizio o della struttura competente provvede all'assegnazione del livello di responsabilità fin dalla fase iniziale del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 12 del Codice degli appalti, individuando preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti.

2. Il documento di programmazione dovrà essere aggiornato ed integrato in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di esecuzione dell'appalto, anche modificando la ripartizione del fondo di incentivazione nei limiti delle quote di cui all'art. 8 del presente regolamento.

3. Il documento di programmazione, unitamente all'accertamento dell'attività svolta di cui all'art. 9 del presente regolamento, incide sulla ripartizione del fondo di incentivazione.

Art. 5 Individuazione Gruppo di lavoro

1. Per ogni opera, lavoro, servizio o fornitura, il responsabile del servizio competente nomina il R.U.P. tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del Codice degli appalti e dalle Linee Guida dell'ANAC di cui al comma 5, dell'articolo 31, del medesimo Codice.

2. Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura il Responsabile unico del procedimento, prima dell'avvio dell'attività, individua con specifico provvedimento i componenti del Gruppo di lavoro indicando:

a) nel caso di lavori:

- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera o lavoro, e l'importo del fondo determinato ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento;
- i nominativi e ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il Gruppo di lavoro con relativa categoria e profilo professionale;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- le percentuali da destinare ai singoli componenti del Gruppo di lavoro;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.

3. La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa/progetto.

4. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il Gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà comunicare, previa motivazione, il nuovo Gruppo, stabilendo l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto precedentemente incaricato abbia eventualmente svolto.

5. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento subprocedimento o attività.

6. I collaboratori tecnici e amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa concorrendo fattivamente alla realizzazione degli obiettivi nei tempi e con le modalità preventivamente definite dal RUP.

7. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

8. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

9. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui al presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

10. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui al presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

11. Il compenso incentivante percepito nei casi regolati dai precedenti commi 8, 9 e 10, rientra nei limiti previsti dall'articolo 113, comma 3 del Codice, in base al quale gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

12. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

13. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Art. 6 Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione degli avvisi, dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti alla procedura di affidamento dell'appalto;

b) nel personale degli uffici tecnici che abbia partecipato agli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici;

c) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;

d) nel responsabile unico del procedimento;

e) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità.

2. E' escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 7 Termini per le prestazioni

1. Nell'atto relativo all'individuazione del Gruppo di lavoro deve essere indicato il periodo entro cui devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.

2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità.

3. I termini del collaudo o della verifica di conformità coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice degli appalti.

4. Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati sulla base della programmazione delle attività.

5. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

6. Le prestazioni del responsabile unico del procedimento terminano con il pagamento del saldo all'impresa contraente.

Art. 8 Ripartizione del fondo di incentivazione

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle seguenti Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

(TABELLA 1): Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase verifica 20%	Fase affidamento 15%	Fase esecuzione 60%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	2%				2%
Responsabile del procedimento		7%	4,5%	9%	20,5%
Verificatore progettazione		10%			10%
Direzione dei lavori* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				27%	27%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**				10%	10%
Collaboratori tecnici ***	1,5%	1,5%	0,5%	8%	11,5%
Collaboratori giuridico-amministrativi ***	1,5%	1,5%	10%	6%	19%

* In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 20%; Direttore operativo 5; Ispettore di cantiere 2%.

** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico.
Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

*** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

(TABELLA 2): Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase affidamento 25%	Fase esecuzione 70%	Tot. per fasi
Responsabile della programmazione	3%			3%
Responsabile del procedimento		10%	15%	25%
Direttore dell'esecuzione			30%	30%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			10%	10%
Collaboratori tecnici **	1,0%	5%	8%	14%
Collaboratori giuridico-amministrativi **	1,0%	10%	7%	18%
Totale				100%

** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

Art. 9 Accertamento delle attività svolte

1. Completate le varie fasi del procedimento, il responsabile del servizio competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nell'atto di costituzione del Gruppo di lavoro, il rispetto delle modalità di controllo indicate nel documento di programmazione di cui al precedente art. 4, nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del Gruppo sulla base delle percentuali individuate nell'atto di costituzione del Gruppo stesso.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del responsabile del servizio o struttura competente in relazione all'oggetto del procedimento, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati che abbiano generato un danno per l'Amministrazione comunale.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il responsabile del servizio competente, previa individuazione delle cause determinanti degli scostamenti predetti, dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.

4. Le attività di cui ai precedenti commi del presente articolo sono effettuate dal responsabile del servizio competente nel rispetto delle norme sul conflitto di interesse e sull'eventuale impedimento. Pertanto, in caso di conflitto di interesse o impedimento, anche giuridico, le attività dovranno essere effettuate dal sostituto del responsabile del servizio competente, come individuato nell'organizzazione dell'Ente.

Art. 10 Liquidazione dei compensi

1. Il responsabile del servizio competente, previo accertamento, ai sensi del precedente articolo 9, dei presupposti di erogabilità dei compensi relativamente alle attività svolte e nel rispetto delle norme sul conflitto di interesse e sull'eventuale impedimento di cui al comma 4 del precedente articolo 9, comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, in sede di predisposizione dell'atto di liquidazione della spesa, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per le fasi di programmazione, verifica e affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture); se trattasi di servizi o di forniture il cui appalto è relativo a più anni, la quota spettante per la fase di esecuzione viene frazionata per il numero di annualità di durata del servizio o della fornitura;
- per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'aggiudicazione della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture); se trattasi di servizi o di forniture il cui appalto è relativo a più anni, la quota spettante per la fase di esecuzione viene frazionata per il numero di annualità di durata del servizio o della fornitura.

3. Nell'atto di liquidazione vengono evidenziate le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, che non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, va ad incrementare la quota accantonata di cui all'art. 3, comma 3 del presente Regolamento;

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio preposto al trattamento economico del personale dell'ente in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Art. 11 Riduzione degli incentivi in caso di incrementi dei costi e dei tempi previsti nell'ambito di lavori.

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi non giustificati da comprovati motivi rispetto al cronoprogramma approvato o aumenti di costo dovuti alla fase della procedura di selezione del contraente, l'incentivo è ridotto in misura proporzionale al ritardo o all'aumento di costo o a entrambi qualora si verificano entrambi.

2. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione, non giustificati da comprovati motivi rispetto al cronoprogramma approvato, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106 del Codice degli appalti, l'incentivo riferito alla direzione lavori o alla direzione dell'esecuzione ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto in misura proporzionale al ritardo.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera o dei lavori non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106 del Codice degli appalti o sia dovuto ad errori imputabili al RUP, al direttore lavori e/o al collaudatore in corso d'opera, rispettivamente al responsabile del procedimento, all'ufficio di direzione dei lavori e/o al collaudatore e loro relativi collaboratori, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

4. Le varianti in corso d'opera o di esecuzione non dovute ad errore progettuale, comportano la maturazione di nuovo incentivo nel caso in cui richiedano una riprogrammazione della spesa con conseguente rielaborazione del procedimento relativamente a cronoprogramma, direzione lavori o dell'esecuzione, anche in assenza di aumento della spesa inizialmente preventivata; in questo caso l'incentivo è calcolato sull'importo delle somme soggette a nuova rielaborazione del procedimento, con le dovute riduzioni in caso di parzializzazione del procedimento.

5. Il mancato avvio dei lavori/servizi o la mancata acquisizione delle forniture, per cause non imputabili ai componenti del gruppo di lavoro, non precludono l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

Art. 12 Collegio di raffreddamento dei conflitti

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:

- a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
- b) Responsabile dell'Ufficio/Settore interessato;
- c) Rappresentante della R.S.U.;
- d) Sindaco o suo delegato.

Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.

2. Nel caso in cui nell'ambito del collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Art. 13 Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Le norme relative alla ripartizione degli incentivi si applicano anche alle eventuali fattispecie a decorrere dal 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, solo se il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico delle relative opere o dei relativi lavori pubblici o del relativo programma di acquisizione di servizi e forniture e, quindi, solo utilizzando le eventuali somme allo scopo precedentemente accantonate.

2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del presente regolamento alle fattispecie antecedenti al 19/04/2016 e alle attività connesse a contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Quando nel presente regolamento è indicato un preciso soggetto responsabile, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti nel Comune di Serra de' Conti.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

5. Le norme del presente regolamento hanno efficacia fino all'entrata in vigore di norme di rango superiore (comunitarie, statali, regionali) che disciplinino diversamente la materia e rendano non più compatibile l'applicazione di quanto contenuto nel presente regolamento.